

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	207
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	207
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	211

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	210
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) chiede di poter procedere all'esame del provvedimento sulla filiera corta, in Comitato ristretto, vista la presenza della relatrice Mongiello.

Luca SANI, *presidente*, fa presente di aver già iniziato la seduta la sede referente e che si è in attesa del rappresentante del Governo

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il 9 ottobre scorso era scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al testo in esame. Ricorda altresì che nella seduta del 15 ottobre scorso il relatore Fiorio aveva chiesto un rinvio al fine di consentire un esame compiuto degli emendamenti presentati al testo, dopo aver raccolto le esigenze di tutta la Commissione.

Nella seduta odierna avrà pertanto luogo l'esame degli emendamenti, che sono in distribuzione.

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore.

Massimo FIORIO, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zacca-

gnini 1.1, 1.3 e 1.2, Lupo 1.4, Benedetti 1.5, Zaccagnini 1.7 e Lupo 1.6.

Esprime parere favorevole sui suoi emendamenti 1.10 e 1.11 e sull'emendamento Franco Bordo 1.8. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 1.9, Benedetti 2.1, Lupo 2.2, Zaccagnini 3.2, 3.1, 3.3 e 3.4, Benedetti 3.5 e Zaccagnini 3.6; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zaccagnini 3.7 e 3.8 del relatore.

Il parere è contrario sugli emendamenti Zaccagnini 4.1, Benedetti 5.1, Zaccagnini 5.2 e 6.1, Lupo 6.2, Zaccagnini 7.1 e 7.2.

Esprime parere favorevole sul suo emendamento 8.6, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Zaccagnini 8.1 e Benedetti 8.2.

Per quanto riguarda l'emendamento Benedetti 8.3, il parere è favorevole se riformulato come segue: sostituire la lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 8 con la seguente: «*f*) provvedere all'eventuale aggiornamento del sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali, come definite ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 luglio 2012 ».

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 8.4 e Lupo 8.5, parere favorevole sull'emendamento Lupo 10.1 e parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 11.2, Squeri 11.1 e Benedetti 11.3, mentre raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 12.1 e 13.3.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 13.1, Squeri 13.2, sull'articolo aggiuntivo Lupo 14.01 e sull'emendamento Lupo 15.1; raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 15.03, mentre infine esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benedetti 15.01 e Lupo 15.02.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore e sottolinea che il Governo si è impegnato a favorire l'approvazione della proposta con uno sforzo anche il superamento dei problemi legati alle coperture.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, fa presente che si procederà direttamente alla votazione delle proposte emendative.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) ritira i suoi emendamenti 1.1, 1.3, 1.2 e 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lupo 1.4, Benedetti 1.5 e Lupo 1.6 e approva l'emendamento 1.10 del relatore.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede una precisazione circa la *ratio* dell'emendamento Franco Bordo 1.8.

Franco BORDO (SEL) precisa che anche le università sono soggetti, peraltro anche citati in altri punti del provvedimento, che possono apportare un loro contributo.

Luca SANI, *presidente*, sospende la seduta per l'imminente inizio di votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.05.

Luca SANI, *presidente*, comunica che si riprenderà dalla votazione sull'emendamento Franco Bordo 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Franco Bordo 1.8 e 1.11 del relatore. Respinge gli emendamenti Zaccagnini 1.9 e Benedetti 2.1.

Silvia BENEDETTI (M5S), relativamente all'emendamento Lupo 2.2, chiede al relatore di rivedere il parere espresso, considerando la particolare rilevanza dell'emendamento proprio ai fini della tutela della biodiversità.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ricorda che sul punto la Commissione si è particolarmente intrattenuta, giungendo alla fine alla formulazione proposta e pertanto riconferma il parere già espresso.

Silvia BENEDETTI (M5S) precisa ulteriormente che era necessario usare una terminologia più comprensibile per gli addetti ai lavori.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ricorda che la naturalizzazione richiede tempi lunghi e che, anche se tale dizione può non essere esatta, la stessa obiezione può muoversi nei confronti di altre formulazioni, come quella del tempo determinato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lupo 2.2, Zaccagnini 3.2, 3.1, 3.3 e 3.4

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 3.5, chiede al relatore e al Governo di rivedere il proprio orientamento, trattandosi di questione delicata come quella della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche e della istituzione dell'anagrafe nazionale della biodiversità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benedetti 3.5, Zaccagnini 3.6, approva gli emendamenti Zaccagnini 3.7 e 3.8 Il relatore e respinge l'emendamento Zaccagnini 4.1.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 5.1, precisa che all'interno del Ministero sarebbe in ogni caso possibile rinvenire anche le eventuali necessarie risorse.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 5.1.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaccagnini 5.2, chiede di poterlo fare proprio e di riformularlo.

Luca SANI, *presidente*, non può sentirlo, non essendo stata richiesta una riformulazione dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaccagnini 5.2 e 6.1, Lupo 6.2, Zaccagnini 7.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 7.2 è assorbito dalla votazione dell'emendamento 3.8 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 8.6 del relatore e respinge gli emendamenti Zaccagnini 8.1 e Benedetti 8.2.

Silvia BENEDETTI (M5S) non accoglie la proposta del relatore di riformulare il suo emendamento 8.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benedetti 8.3 e Zaccagnini 8.4.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lupo 8.5, precisa che esso intendeva introdurre una cadenza temporale al fine di dare continuità all'azione del Comitato e di consentire alle Commissioni parlamentari di ricevere una relazione annuale sull'attività svolta, al fine di poter esercitare una funzione di controllo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Benedetti 8.5 e approva l'emendamento Lupo 10.1.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede precisazioni circa l'emendamento Zaccagnini 11.2, visto che la normativa proposta risulta già presente nell'ordinamento.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) precisa che lo scopo dell'emendamento è quello di riconoscere il diritto alla vendita diretta in ambito locale, e precisa che in ogni caso che nel provvedimento sono presenti altre ridondanze presente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaccagnini 11.2, Squeri 11.1 e Benedetti 11.3; approva gli emendamenti del relatore 12.1 e 13.3.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) ritira il suo emendamento 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Squeri 13.2 e l'articolo aggiuntivo Lupo 14.01.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.1, fa presente che esso cerca di rispondere all'esigenza di soggetti direttamente interessati e pertanto chiede al relatore di rivedere il proprio parere.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, conferma il parere espresso in precedenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lupo 15.1, approva l'articolo aggiuntivo 15.03 del relatore e respinge gli articoli aggiuntivi Benedetti 15.01 e Lupo 15.02.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti appro-

vati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 ottobre 2014.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria
e alimentare (C. 348 e abb.).**

PROPOSTE EMENDATIVE

*(Riferite al nuovo testo unificato adottato come
testo base nella seduta del 24 settembre 2014)*

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: 101, aggiungere le seguenti: ai fini dell'attuazione dell'articolo 9.2 del Trattato.

1. 1. Zaccagnini.

Sopprimere il comma 3.

1. 3. Zaccagnini.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: l'Anagrafe con la seguente: Il repertorio.

1. 2. Zaccagnini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1. 4. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

1. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Sopprimere il comma 5.

1. 7. Zaccagnini.

Al comma 5, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

1. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale.

1. 6. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Al comma 6, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e le università.

1. 8. Franco Bordo.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

1. 11. Il relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strutture idonee al fine di promuovere sul proprio territorio gli obiettivi della presente legge. Il responsabile della struttura, con cadenza annuale, invia una dettagliata relazione sul proprio operato al Comitato permanente per la biodiversità agricola e alimentare di cui all'articolo 8.

1. 9. Zaccagnini.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.

2. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: invasiva aggiungere le seguenti: , si siano naturalizzate nel territorio ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento,.

2. 2. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Zaccagnini.

All'articolo 3, sostituire la parola: Anagrafe ovunque ricorra, con la seguente: Repertorio.

3. 1. Zaccagnini.

Al comma 2 dopo la parola: locali aggiungere le seguenti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2012.

3. 3. Zaccagnini.

Al comma 3, in fine aggiungere, il seguente periodo:

Ai fini dell'iscrizione devono essere adottati strumenti specifici che facciano riferimento alle popolazioni e non solo alle razze, escludendo l'Associazione italiana allevatori (AIA) come gestore del repertorio delle razze animali e consolidando le attività delle regioni e delle province autonome e dei loro repertori.

3. 4. Zaccagnini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo tecnico-scientifico incaricato, tra l'altro, della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

3. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 4 sostituire le parole: di diritto con le seguenti: ai sensi dell'articolo 6.

3. 6. Zaccagnini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Le risorse genetiche iscritte al Repertorio sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legge 23 marzo 1998 n. 110. Non sono parimenti brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte al Repertorio, né loro parti e componenti, ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101.

3. 7. Zaccagnini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 3;

c) dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

(Disposizioni attuative).

1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3, individua le modalità tecniche di attuazione di cui all'articolo 4, individua i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella

conservazione delle risorse genetiche locali di cui all'articolo 7.

3. 8. Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dagli agricoltori che fanno parte di tali reti e o che sono costituiti in reti autonome di difesa della biodiversità agricola.

4. 1. Zaccagnini.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la parola: istituito aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: consentire aggiungere le seguenti: , con cadenza annuale.

5. 2. Zaccagnini.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli agricoltori che intendano operare al recupero, alla valorizzazione, allo scambio ed all'uso sostenibile delle risorse genetiche locali o adattate, chiedono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di essere iscritti alla rispettiva rete regionale o nazionale.

6. 1. Zaccagnini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comu-

nità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.

- 6. 2.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: agraria e alimentare aggiungere le seguenti: e le associazioni per la tutela delle biodiversità agraria maggiormente rappresentative.

- 7. 1.** Zaccagnini.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 2.** Zaccagnini.

ART. 8.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, con le seguenti: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

- 8. 6.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: da un rappresentante degli agricoltori custodi con le seguenti: da un numero pari di rappresentanti degli agricoltori indicati dalle reti di difesa, conservazione ed uso sostenibile, della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.

- 8. 1.** Zaccagnini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca

competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

- 8. 2.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).

- 8. 3.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) favorire lo studio, la diffusione e promozione delle riconosciute metodologie di conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali.

- 8. 4.** Zaccagnini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Comitato si riunisce di norma due volte l'anno e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

- 8. 5.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 10.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente ai fini moltiplicativi, nella produzione e conservazione di sementi di varietà da conservazione a rischio di erosione genetica o estinzione.

- 10. 1.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

(Approvato)

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nei repertori delle varietà da conservazione regionali delle province autonome di Trento e Bolzano o in quello nazionale negli agro ecosistemi, dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta ed in ambito locale di sementi o di materiale di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno di un commercio diretto fra agricoltori senza intermediazioni di terzi. »

11. 2. Zaccagnini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta, nonché il diritto al libero scambio nell'ambito delle articolazioni locali della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. ».

11. 1. Squeri.

Al comma 1, dopo le parole che producono le varietà, sopprimere le parole: di sementi.

11. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: provvedono con le seguenti: possono prevedere.

12. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

13. 3. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

13. 1. Zaccagnini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la realizzazione di forme congiunte di promozione, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

13. 2. Squeri.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione

del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni ed iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

14. 01. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

15. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca, Programma politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (1.2), capitolo 1502. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 03. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee).

1. Al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.

3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetale spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.

15. 01. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio).

1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di

università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro riserve botaniche.

3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro riserve botaniche di cui al comma 2.

15. 02. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.